



CITTA' DI AVIGLIANA

Provincia di Torino



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 204 DEL 29/12/2014

Oggetto : ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE URGENTE DI INIBIZIONE ASSOLUTA DELL'USO E DEL GETTITO DI QUALSIASI PRODOTTO PIROTECNICO IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 31/12/2014 AL 01/01/2015.

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso:

- che durante i periodi festivi ed in particolare in occasione del Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ecc. e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro uso, spesso incontrollato, anche da parte di minori;

Dato atto:

- che gli artifici pirotecnici di vario genere turbano l'ordinato svolgimento della vita collettiva e creano pericolo per l'incolumità delle persone, inquinano l'ambiente, provocano incendi, danneggiamento di monumenti e beni pubblici e provocano comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili ai forti rumori;
- che negli ultimi anni si sono verificati infortuni anche di grave entità, in conseguenza all'utilizzo di artifici pirotecnici;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la sicurezza collettiva;
- che per tutto quanto sopra esposto ritiene di abolire la deroga prevista all'art. 7 lettera p) del Regolamento di Polizia Urbana (a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è



CITTA' DI AVIGLIANA

Provincia di Torino



vietato sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spray schiumogene. *Al divieto deroga la notte di Capodanno dalle ore 23 alle ore 01 del 1 gennaio*, esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli);

Ritenuto:

- che, per garantire la pubblica incolumità, è necessario procedere immediatamente all'adozione di un opportuno provvedimento;

Visti:

- l'art. 703 del Codice Penale;
- l'art. 57 del Tulpis;
- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'inibizione assoluta, per le motivazioni in premessa esplicitate, dell'uso e del gettito di qualsiasi prodotto pirotecnico, anche se di libera vendita, in aree pubbliche o aperte al pubblico per il periodo dal 31/12/2014 al 01/01/2015.

AVVERTE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con deliberazione consiliare n. 152 del 29/09/2003 e successive integrazioni;

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689/81;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:





CITTA' DI AVIGLIANA

Provincia di Torino



- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di Torino;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'ordine operanti sul territorio;

RENDE NOTO

che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Informatico On Line;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- avanti al T.A.R. di Torino entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio Informatico On Line.

DA' ATTO

della preventiva comunicazione al Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.EE.LL.

Avigliana, lì 29/12/2014

Il Sindaco

PATRIZIO ANGELO / ARUBAPEC S.P.A.